

Successioni e donazioni cross-border: criticità applicative tra Italia e Regno Unito

Come cambiano le analisi di collegamento territoriale, la doppia imposizione e la pianificazione per contribuenti con legami tra Italia e UK.

Redatto da Emilio Meneghella, ICAEW Chartered Accountant, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Negli ultimi anni le successioni e donazioni che coinvolgono contemporaneamente **Italia** e **Regno Unito** sono diventate sempre più frequenti, complice la mobilità internazionale di persone e capitali, l'utilizzo di strutture estere e la detenzione di immobili o partecipazioni in più giurisdizioni. In questo contesto, l'applicazione delle **imposte di successione e donazione** richiede oggi una lettura integrata delle norme interne, delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle prassi amministrative, sia italiane sia estere.

Uno dei profili centrali è la determinazione della potestà impositiva dei due Stati in presenza di trasferimenti mortis causa o inter vivos che presentano elementi di collegamento con entrambe le giurisdizioni. Occorre verificare se il soggetto dante causa o il beneficiario sia fiscalmente residente in Italia, se i beni trasferiti siano situati nel territorio dello Stato, nonché l'eventuale applicazione di norme convenzionali che limitino o coordinino il potere impositivo di ciascun ordinamento.

Dal punto di vista italiano, la residenza del dante causa o del donante può determinare l'applicazione dell'imposta sull'universalità dei beni ovunque situati, mentre la presenza di beni immobili o partecipazioni in società italiane può radicare un collegamento territoriale anche in assenza di residenza. Questo impone di analizzare, caso per caso, se la fattispecie integri un'ipotesi di imposizione “**worldwide**” o solo “**territoriale**”, con effetti diretti sulla misura del prelievo e sulle possibili sovrapposizioni con imposte estere.

In chiave cross-border assume poi rilievo la qualificazione dei trasferimenti mediante strumenti non tradizionali, come trust, fondazioni o strutture similari, che possono essere letti diversamente dai due ordinamenti coinvolti. Un trasferimento che in un sistema è considerato immediatamente rilevante ai fini dell'imposta di successione o donazione può essere, nell'altro, tassato solo al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari, con rischi evidenti di disallineamento temporale.

Ulteriore nodo critico è la gestione della **doppia imposizione**, che può manifestarsi sia per concorrente potestà impositiva sulla stessa base imponibile sia per divergenze di qualificazione giuridica dell'operazione. In assenza di convenzioni specifiche in materia di successioni e donazioni, l'attenzione si sposta sulle regole generali di credito d'imposta, sui meccanismi interni di riconoscimento delle imposte pagate all'estero e sulla corretta documentazione a supporto delle richieste di detrazione.

Dal lato operativo, le famiglie con legami tra Italia e Regno Unito devono quindi affrontare non soltanto un tema di quantificazione del carico complessivo, ma soprattutto un problema di coordinamento tra le diverse normative. Una pianificazione efficace richiede di anticipare i momenti di tassazione nei due ordinamenti, valutare l'opportunità di conferimenti preventivi, donazioni anticipate o ristrutturazioni societarie e considerare l'impatto delle regole antielusive sui trasferimenti verso e da veicoli esteri.

Un aspetto spesso sottovalutato è la diversa disciplina delle franchigie, delle aliquote e delle esenzioni, che può rendere neutro un trasferimento in un ordinamento e al contrario oneroso nell'altro. La struttura della donazione o della successione (ad esempio, per quote, per linee, con o senza oneri) deve quindi essere pensata tenendo conto non solo del diritto civile applicabile, ma anche dell'interazione tra le diverse basi imponibili e dei possibili margini di pianificazione legittima.

In questo scenario, il professionista che assiste soggetti con doppia residenza, doppia cittadinanza o patrimonio allocato tra Italia e Regno Unito è chiamato a svolgere un ruolo di regia, coordinando aspetti civilistici, fiscali e successori. L'obiettivo non è soltanto limitare la doppia imposizione, ma anche garantire stabilità ai trasferimenti, riducendo il rischio di contestazioni ex post e assicurando coerenza tra le scelte patrimoniali e gli obiettivi familiari e imprenditoriali.

Per i contribuenti e le famiglie coinvolte, il messaggio chiave è che le successioni e donazioni cross-border non possono più essere gestite con la logica “locale”.

Un’analisi preventiva del quadro normativo dei diversi ordinamenti, delle eventuali convenzioni applicabili e delle prassi amministrative diventa oggi un passaggio imprescindibile per evitare costi fiscali inattesi e conflitti interpretativi tra le autorità dei due Stati.